

REGOLAMENTO (CEE) N. 1008/92 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/91 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'aiuto al consumo per l'olio d'oliva;

considerando che per migliorare il regime di controllo del diritto all'aiuto al consumo negli Stati membri è opportuno adattare il quantitativo minimo che può essere condizionato dalle imprese situate negli Stati membri la cui produzione media superi un determinato quantitativo;

considerando che per il corretto funzionamento del regime di aiuto è necessario prevedere il prelievo regolare di campioni degli oli condizionati e accertarne la conformità con le definizioni del prodotto ammesso a beneficiare dell'aiuto, prevedendo sanzioni appropriate nei casi di mancata conformità; che occorre pertanto prevedere sanzioni sufficientemente dissuasive per prevenire e punire certe operazioni fraudolente a danno dei fondi comunitari;

considerando che è opportuna una revisione delle condizioni di denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione dell'olio d'oliva e delle sostanze a tal fine utilizzate, in considerazione dei progressi tecnici ottenuti; che tuttavia, per permettere l'esecuzione dei contratti in corso, è opportuno rinviare l'applicazione di queste disposizioni per il periodo strettamente necessario;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2677/85 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, prima dell'ultimo comma è inserito il seguente testo:

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 6. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 19.

« A partire dalla campagna 1992/1993, il quantitativo globale minimo di cui al primo comma, lettera b) è portato a 100 tonnellate negli Stati membri con una produzione media di olio d'oliva nelle ultime quattro campagne superiore a 60 000 tonnellate. Tuttavia, per le imprese riconosciute prima dell'inizio di tale campagna, il quantitativo minimo si applica a partire dalla campagna 1994/1995. »

2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5 »

1. Gli Stati membri controllano mediante campionamento, secondo i metodi indicati negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ^(*), che l'olio confezionato in un imballaggio immediato conforme alle disposizioni dell'articolo 6 risponda a una delle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3089/78.

A tal fine, almeno una volta per campagna, l'organismo di controllo procede, presso ogni impresa riconosciuta, al prelievo di campioni di almeno un tipo di olio condizionato esistente all'interno del perimetro dello stabilimento dov'è avvenuto il condizionamento o nei depositi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

Negli Stati membri che dispongono di un'agenzia di controllo le modalità e il numero dei prelievi di campioni sono definiti nel programma di attività di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 27/85 della Commissione ^(**).

Tuttavia, per la campagna 1991/1992, il prelievo di campioni riguarda un numero rappresentativo di imprese riconosciute, non inferiore al 60 % delle imprese non ancora sottoposte a controllo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ove la competente autorità di ciascuno Stato membro constati che l'olio non risponde ad una delle definizioni di cui al paragrafo 1, in quanto sono state effettuate miscele o sono stati impiegati altri procedimenti chimici intesi a far beneficiare dell'aiuto al consumo un olio che non ne avrebbe diritto, essa ritira immediatamente il riconoscimento all'impresa per un periodo da uno a cinque anni, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione, fatte salve altre sanzioni eventuali. Inoltre, l'impresa interessata è tenuta a versare allo Stato membro un importo pari al doppio dell'aiuto

al consumo richiesto nel corso di uno dei mesi successivi al prelievo dei campioni. L'importo riscosso dallo Stato membro è dedotto dalle spese degli organismi pagatori degli Stati membri imputabili al FEOG.

Qualora vengano constatate irregolarità diverse da quelle di cui al primo comma, l'organismo competente ne viene comunque informato immediatamente.

(*) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

(**) GU n. L 4 del 5. 1. 1985, pag. 5.

3) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente :

« Articolo 14

1. Ai fini del controllo dell'adempimento della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3089/78, qualsiasi sottoprodotto della raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sansa d'oliva prodotto nella Comunità deve essere mescolato, prima dell'uscita dall'impresa di raffinazione, con uno dei prodotti seguenti rispettando le percentuali di seguito indicate :

- olio acido di raffinazione di soia o olio di soia : 30 %,
- olio acido di raffinazione di colza o olio di colza : 30 %,
- olio acido di raffinazione di colza o olio di colza il cui tenore di acido erucico è superiore o uguale al 25 % degli acidi grassi dei trigliceridi, fino all'ottenimento di un tasso di acido erucico nel prodotto risultante dal miscuglio di 2,5,
- olio acido di raffinazione di lino o olio di lino : 15 %,
- olio acido di raffinazione di girasole o olio di girasole con un contenuto di acido linoleico uguale o superiore al 50 % : 30 %,
- olio di vinacciolo : 20 %.

2. Le imprese di raffinazione di olio d'oliva tengono, ai fini del controllo delle operazioni previste dal

presente articolo, una contabilità di magazzino per le operazioni contemplate dal presente articolo e una contabilità di magazzino giornaliera, separata per i sottoprodotti della raffinazione e per gli altri prodotti di cui al paragrafo 1, comprendente almeno le seguenti indicazioni :

- quantitativi e qualità entrati nell'impresa,
- quantitativi e qualità prodotti nell'impresa,
- quantitativi e qualità usciti dall'impresa,
- scorte ripartite per qualità.

3. Qualora autorizzi l'insediamento di un saponificio nel perimetro dello stabilimento di raffinazione, lo Stato membro può esonerare dall'obbligo di cui al paragrafo 1 i sottoprodotti della raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sansa d'oliva destinati come tali alla fabbricazione di saponi, a condizione che essi siano utilizzati da tale saponificio. I prodotti in questione sono soggetti, a tal fine, ad un controllo che ne garantisca la trasformazione definitiva in sapone.

4. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo e, eventualmente, le misure nazionali utili per la loro esecuzione ; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Essi le comunicano alla Commissione entro il 30 settembre 1992. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il paragrafo 2 dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2677/85 è applicabile ai campioni prelevati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e le modifiche dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2677/85 si applicano a partire dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione